Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali
ente del terzo settore

collana tributi locali

Una creazione di Vincenzo Vecchio

Associazione Responsabili Finanziari Comunali
ente del terzo settore

Cari amici, un’impresa che non è piu’ in grado di adempiere alle sue obbligazioni, si dice che è fallita. Non è un modo di dire. Il fallimento è infatti un istituto giuridico. Piu’ precisamente è una delle procedure concorsuali previste dal Regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 che tuttora disciplina la materia.

Le procedure concorsuali sono una serie di procedure giudiziarie volte a risolvere lo stato di crisi di un'impresa e a soddisfare coloro che vantano un credito nei suoi confronti.
Tali procedure comprendono:

- il fallimento;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l’amministrazione straordinaria.

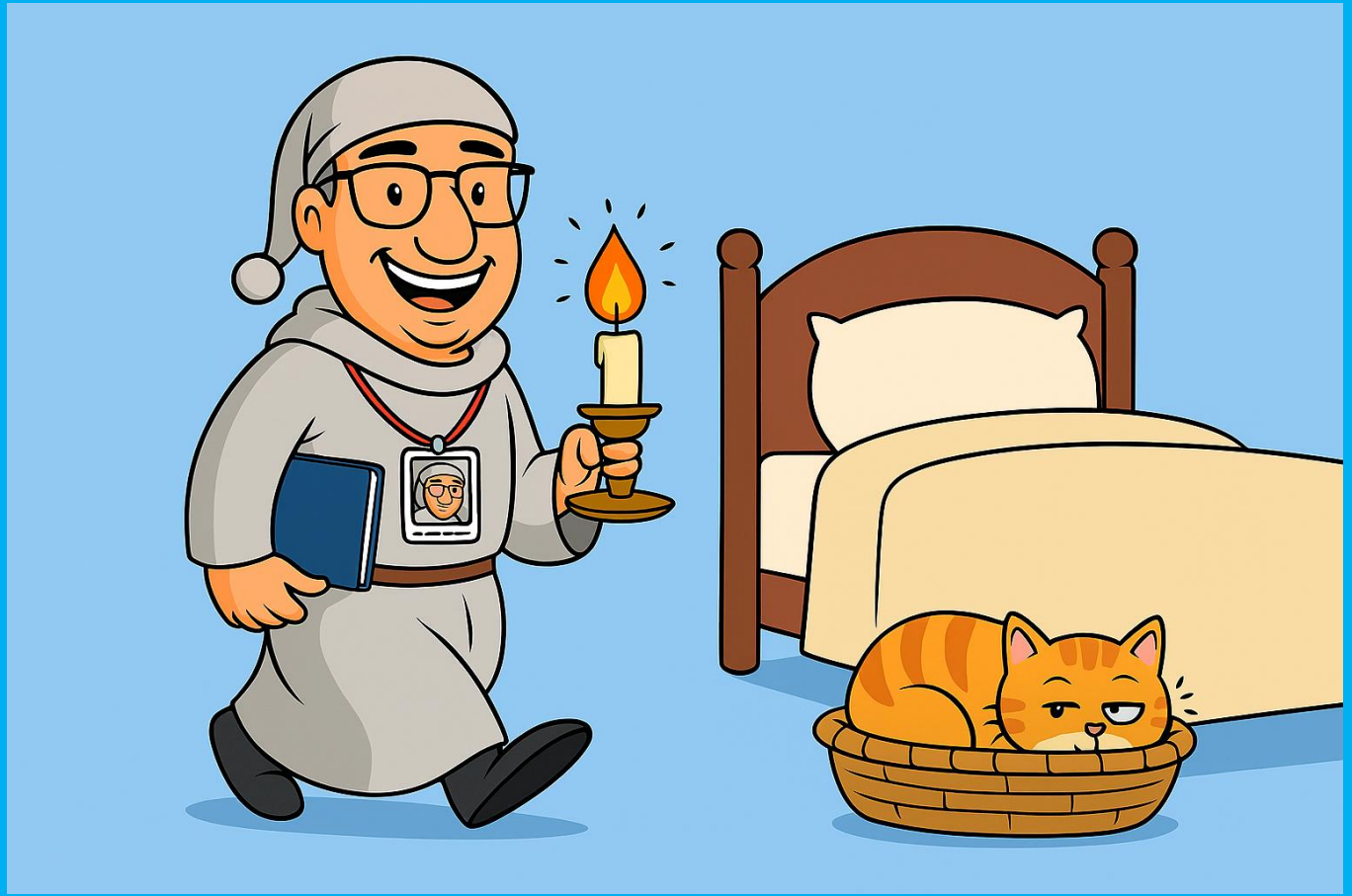

Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali
ente del terzo settore

Per poter dichiarare il fallimento, sono richiesti due presupposti, uno oggettivo e uno soggettivo.
Il presupposto oggettivo prevede che l'imprenditore, non sia più in grado di adempiere alle sue obbligazioni.
Il presupposto soggettivo individua gli imprenditori che svolgono attività commerciale, escludendo gli enti pubblici.

Il fallimento può essere richiesto da **privati** (il debitore stesso, uno o più creditori) o su iniziativa **pubblica** dal **Pubblico Ministero**.

Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali
ente del terzo settore

Gli aspetti chiave del fallimento sono:

•La procedura legale: È uno strumento giuridico disciplinato dalla legge, non è un semplice fallimento personale.

•I’insolvenza: Si verifica quando il valore dei beni dell'azienda è inferiore all'ammontare dei suoi debiti.

•La liquidazione del patrimonio: Il patrimonio dell'azienda viene venduto per ripartire i proventi tra i creditori, seguendo l'ordine stabilito dalla legge.

•L’approvazione del tribunale: La procedura viene aperta su ricorso di uno o più creditori, dell'azienda stessa o del Pubblico Ministero, e dichiarata da un tribunale.

•Il soddisfacimento dei creditori: La legge mira a soddisfare i creditori in modo tendenzialmente paritario, salvo i crediti prededucibili e i diritti di prelazione.

Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali
ente del terzo settore

Gli organi principali della procedura fallimentare sono il **Tribunale fallimentare**, il **giudice delegato**, il **curatore** e il **comitato dei creditori**. Il Tribunale dichiara il fallimento e nomina gli altri organi, mentre il giudice delegato vigila sulla regolarità della procedura. Il curatore gestisce il patrimonio e la liquidazione, supervisionato dal giudice delegato e dal comitato dei creditori. Il comitato dei creditori rappresenta i creditori, ne vigila l'operato e autorizza gli atti di straordinaria amministrazione.

La procedura fallimentare si articola in tre fasi:

1. Fase di conservazione e amministrazione dell'attivo

•**Apposizione dei sigilli e inventario:** Il curatore prende in consegna i beni del fallito, apponendo i sigilli e redigendo un inventario dettagliato.

•**Gestione e amministrazione:** Vengono compiute tutte le operazioni necessarie per l'amministrazione del patrimonio e, se del caso, l'esercizio provvisorio dell'impresa per un certo periodo, per massimizzare il valore dei beni.

2. Fase di accertamento del passivo

•**Domanda di ammissione al passivo:** I creditori presentano una "domanda di ammissione al passivo" per far riconoscere il proprio credito.

•**Esame dello stato passivo:** Il curatore, con l'assistenza del giudice delegato, esamina le domande e forma lo "stato passivo", rendendolo esecutivo con un decreto.

•**Comunicazione:** Vengono comunicati a tutti gli interessati l'esito delle domande e il deposito dello stato passivo.

3. Fase di liquidazione e ripartizione dell'attivo

•**Liquidazione dell'attivo:** Il curatore trasforma i beni del fallito in denaro attraverso la loro vendita, seguendo un programma di liquidazione approvato dal giudice delegato.

•**Ripartizione dell'attivo:** Il ricavato della vendita viene distribuito ai creditori secondo un preciso ordine di priorità: prima i privilegiati e poi i chirografari.

4. Chiusura del fallimento

•**Completamento delle ripartizioni:** Una volta eseguito il riparto finale, la procedura si avvia alla sua conclusione.

•**Chiusura:** Viene decretata la chiusura del fallimento, dopo la presentazione e l'approvazione della relazione finale da parte del curatore.

Ma veniamo al caso del fallimento di un’impresa che ha debiti tributari con un ente locale. Cosa deve fare l’ufficio tributi del Comune?

•**Domanda di ammissione**: Il comune deve presentare una domanda formale per insinuare il proprio credito al passivo fallimentare.
•**Invio tramite PEC**: La domanda e i documenti che la attestano vanno inviati via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del curatore indicato nell'avviso ai creditori.
•**Firma**: La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente, non dal responsabile dell'ufficio tributi, in quanto si tratta di un'attività giudiziale esterna.
•**Documentazione**: È necessario allegare tutta la documentazione che dimostra il credito vantato, come ruoli esecutivi e atti di accertamento.

Diritto di privilegio

•I crediti tributari dei comuni e delle province beneficiano di un **privilegio generale sui beni mobili** del debitore, come specificato nell'articolo 2752, comma 4 del Codice Civile.
•Questo privilegio copre i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione e nell'anno precedente, senza che l'ammissione del privilegio sia ostacolata dalla dichiarazione di fallimento.

Termini

•**Domanda entro i termini**: La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine stabilito dal tribunale.
•**Domanda tardiva**: Se la domanda viene presentata dopo tale termine, può essere ammessa come domanda tardiva, purché sia depositata entro dodici mesi dalla data di esecutività dello stato passivo (per le procedure fallimentari) o entro sei mesi (per le liquidazioni giudiziali).

Associazione Responsabili Finanziari Comunali
ente del terzo settore

Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali
ente del terzo settore

Gli ostacoli al recupero dei crediti tributari sono

- **Sospensione delle azioni individuali**: Dopo la dichiarazione di fallimento, tutti i creditori (inclusi gli enti tributari) non possono più avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito, come stabilito dall'art. 51 della legge fallimentare. Questo rende il recupero parte di una procedura collettiva, non un'azione autonoma.
- **Priorità di altri creditori**: I crediti tributari possono essere subordinati ai crediti che godono di privilegi specifici (es. pegno o ipoteca) sui beni del fallito. Il ricavato della vendita di tali beni verrà prioritariamente utilizzato per soddisfare i creditori privilegiati.
- **Prescrizione dei crediti.**

Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali
ente del terzo settore

Tuttavia quando è comunicata l'apertura di un fallimento in capo ad un'azienda debitrice (ad opera del Curatore fallimentare) il Comune deve presentare domanda di insinuazione allegando la documentazione a supporto (es. accertamenti tributari e prova di notifica).

La procedura è in genere lunga (l'individuazione dei beni del fallito e la loro vendita pubblica), ma può avere esito positivo, parziale o totale.

Chi sono? Sono Luca Pacioli, sono il personaggio riportato nel logo dell'Associazione Responsabili Finanziari Comunali

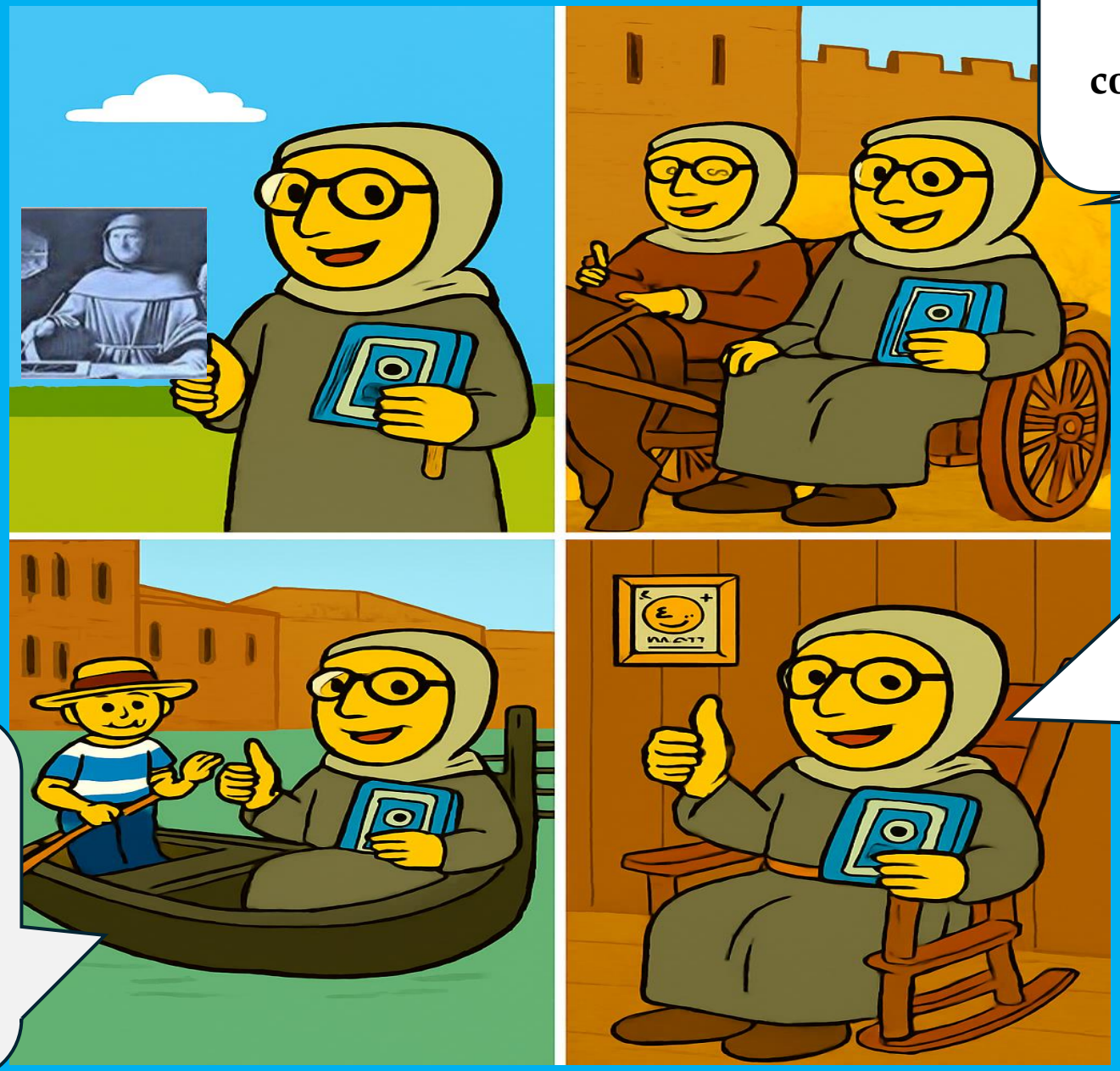

Sono un frate francescano vissuto fra il 1445 e il 1517. Ho scritto di aritmetica e geometria e sono considerato il padre della Partita Doppia

In realtà la Partita Doppia esisteva già: la usavano i mercanti di Venezia. Ma io ne sono stato un formidabile divulgatore

Ehi, prossimamente i miei bignamini: pillole su contabilità e tributi locali. Non perderteli! Anzi, proponi i tuoi argomenti: scrivi a lucapaciolirisponde@associazionerfc.org

Associazione Responsabili Finanziari Comunali
ente del terzo settore

Alla prossima e ...

Accrual senza Partita Doppia? Anche No grazie!!